Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di vantaggio selettivo a favore di determinate imprese

   Con il loro primo motivo le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata qualifica a torto la normativa sugli impianti esistenti di autoapprovvigionamento energetico (articolo 61, paragrafi 3 e 4, dell'EEG 2014) come misura selettiva e, quindi, come aiuto di Stato.

2. Secondo motivo, vertente sull'assenza di risorse economiche statali

   Con il loro secondo motivo le ricorrenti sostengono che l'incentivo delle energie rinnovabili finanziato mediante la sovrattassa EEG non sarebbe alimentato solo con risorse statali, ma anche con risorse private. Né la riscossione né l'utilizzo della sovrattassa EEG sarebbero soggetti al controllo costante dello Stato — come richiede la giurisprudenza. Peraltro, la normativa di cui trattasi non graverebbe proprio sui bilanci statali, in quanto il volume complessivo della sovrattassa EEG non sarebbe ridotto dall'esenzione dell'autoapprovvigionamento mediante impianti esistenti.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-755/15)

(2016/C 059/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, e D. Waelbroek, S. Naudin e A. Steichen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

— in via principale, annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 concesso dal Granducato di Lussemburgo a favore della Fiat;

— in via subordinata, annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 concesso dal Granducato di Lussemburgo a favore della Fiat, nella parte in cui ordina il recupero dell'aiuto;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe fornito la prova della selettività del tax ruling.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE e dell'obbligo di motivazione della Commissione, in quanto quest'ultima non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un vantaggio, né quella di una restrizione della concorrenza.

3. Terzo motivo, dedotto in via subordinata, vertente sulla violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in quanto la Commissione avrebbe preteso il recupero dell'aiuto in violazione del principio di certezza del diritto e del diritto di difesa.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/UAMI — Fédération Internationale des Logis (T)

(Causa T-756/15)

(2016/C 059/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentante: H. Prange, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Federation Internationale des Logis (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «T» — Domanda di registrazione n. 11 623 022

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 31 agosto 2015 nel procedimento R 2653/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata e modificarla in modo da respingere integralmente l'opposizione;

— condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese quelle relative al procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 dicembre 2015 — Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione

(Causa T-759/15)

(2016/C 059/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fiat Chrysler Finance Europe (FCFE) (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Rodriguez, Solicitor, M. Engel e G. Maisto, avvocati)